



TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. CIVILE

Alle ore 15.32, il sottoscritto dott. Giuseppe de Filippo riaprendo il verbale di udienza delle ore 09.40, così provvede:

ordinanza

nel procedimento espropriativo mobiliare promosso da [REDACTED] S.a.s. (r.g. 512/2016);

visti gli atti della procedura esecutiva;

vista l'istanza di liquidazione del compenso presentata dall'Ufficiale Giudiziario in data 28.01.2017;

vista la dichiarazione resa dal curatore fallimentare in data 20.11.2017 ai sensi dell'art. 107 comma VI l.f. con la quale si dichiara di rinunciare al subentro nella procedura esecutiva;

visti gli esiti della vendita mobiliare del 11.05.2017

rilevato che, in data 13.10.2017, è intervenuto il fallimento del debitore esecutato con sentenza n. 18/2017 pronunciata dal Tribunale di Aosta;

rilevato che in forza del principio enunciato dall'art. 42, comma 1, l.f. la perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni del fallito si attua a partire dalla data della sentenza di fallimento;

rilevato che in caso di fallimento della società debitrice la sentenza dichiarativa di fallimento determina il cd. spossessamento dell'imprenditore ai sensi dell'art. 42 L.F., sicchè all'interno del patrimonio fallimentare debbono essere ricompresi anzitutto i beni preesistenti di qualsiasi natura che si trovano nel patrimonio del fallito, anche se in possesso di terzi, nonché i beni sopravvenuti (cfr Tribunale di Aosta 20.02.2014 pubblicata sul ilcaso.it);

rilevato che nel concetto generale di bene o cosa "oggetto di diritti" ex art. 810 c.c. avente contenuto essenzialmente giuridico (oggetto di diritti è il bene o cosa in senso giuridico e cioè l'entità giuridicamente rilevante idonea a soddisfare in termini di utilità –economica o meno- l'interesse del soggetto sotteso al suo diritto e meritevole di tutela secondo le norme dell'ordinamento), occorre ricomprendere anche le cose fungibili come il denaro, sicchè se esso è successivamente acquisito andrà a costituire la massa attiva fallimentare;

rilevato che dal principio della responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, discende che sono acquisiti al fallimento anche i beni che pervengono al fallito in corso di procedura e, dunque, la "crystallizzazione" del patrimonio del fallito rispetto all'esecuzione concorsuale dei creditori per titolo anteriore al fallimento vale solo dal lato passivo, di modo che nella massa non possono entrare i debiti e le passività sopravvenute; viceversa, per applicazione estensiva del principio dettato dall'art. 2749 c.c., i beni sopravvenuti vengono invece acquisiti in funzione dell'esigenza di assicurare la completa responsabilità patrimoniale del debitore rispetto ai suoi creditori;

rilevato che i beni sia preesistenti che quelli successivamente acquisiti vengono peraltro destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento con esclusione, in particolare, dei creditori successivi la cui ragione di credito deriva da atti compiuti dal fallito in violazione dell'art. 44 l. fall.;

ritenuto che i beni sopravvenuti entrino automaticamente nella massa attiva fallimentare (in tal senso, Bonsignori; nel senso dell'automatismo dell'acquisizione è pure la giurisprudenza assolutamente prevalente cfr. al riguardo Cass. Civ. 22.9.1995, n. 10056), principio desumibile dall'introduzione del comma 3 dell'art. 42 l.f. (comma aggiunto dall'art. 40 del D.L.vo 9 gennaio 2006 n. 5), laddove, stabilendo che gli organi della procedura possono rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura, il legislatore ha chiaramente optato per un'acquisizione immediata ed automatica degli stessi;

ritenuto, pertanto, regola generale per i beni sopravvenuti alla massa attiva fallimentare l'acquisizione automatica, ne deriva che non sarà necessaria da parte del curatore fallimentare la consultazione e/o consenso del

comitato dei creditori, la cui autorizzazione è invece richiesta, ai sensi dell'art. 42, III comma, per la rinuncia qualora i costi da sostenere per l'acquisto e la conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo del bene;

ritenuto, altresì, non necessaria un'espressa dichiarazione da parte del curatore fallimentare, potendo quest'ultimo limitarsi a rilasciare una comunicazione (nella forma più libera, ma con obbligo di portarla a conoscenza della cancelleria competente) di non voler subentrare all'esecuzione mobiliare pendente ex art. 107 comma VI l.f. con conseguente dichiarazione di improcedibilità da parte del GE ed acquisizione dei beni o delle somme ricavate dalla vendita mobiliare al fallimento;

osservato che qualora la liquidazione dei beni avvenga in sede esecutiva individuale, il curatore può partecipare alla stessa, ivi intervenendo: **i)** per subentrarvi e quindi sostituirsi al creditore pignorante per il compimento degli atti diretti alla vendita dei beni staggiti ed assegnazione delle relative somme; **ii)** per rinunciarvi e quindi sollecitare il potere del GE alla dichiarazione di improcedibilità della procedura; pertanto nell'ipotesi di cui al punto i), il curatore effettua un vero e proprio intervento nell'esecuzione individuale, che non può prescindere dall'assistenza di un legale, mentre nell'ipotesi di cui al punto ii) egli si limita ad una dichiarazione di non subentro e partecipa soltanto per ricevere ciò che andrà eventualmente attribuito al fallimento (indipendentemente dalla richiesta del curatore), in quanto avendo lui la disponibilità dei beni fallimentari a lui va assegnato il ricavato della vendita;

rilevato che, a norma dell'art. 122 comma III DPR n. 129/1959, *in caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede; in caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo;*

ritenuto che la dichiarazione del curatore di non subentrare nell'esecuzione mobiliare (manifestazione che sollecita il potere del GE all'emissione di un provvedimento avente ad oggetto una dichiarazione di improcedibilità ex art. 107 comma VI l.f.) è ipotesi assimilabile ad una chiusura anticipata del processo esecutivo di cui all'art. 532 comma II terzo periodo c.p.c. e che, pertanto, il compenso all'Ufficiale Giudiziario non è dovuto;

visti gli artt. 122 DPR 1229/1959, 532 c.p.c., 107 comma VI l.f.

RIGETTA

L'istanza di liquidazione del compenso depositata dall'Ufficiale Giudiziario in data 28.01.2017

RIGETTA

L'istanza di assegnazione delle somme avanzata dal creditore procedente e dai creditori intervenuti

DICHIARA

L'improcedibilità della procedura esecutiva

ASSEGNA

Al Fallimento ██████████ S.r.l. la somma di Euro 6.888,98 depositata sul libretto Depositi Giudiziari n. 11355 ed ordina al cancelliere di emettere il relativo mandato di pagamento

Aosta, li 21.11.2017

Il Giudice dell'Esecuzione
(dott. Giuseppe de Filippo)